



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

**CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO**

CODICE CUP DEL PROGETTO	_____
Responsabile di Progetto (rappresentante legale dell'ente beneficiario)	
Titolo del progetto	
Obiettivi/interventi di progetto	
Durata	Mesi
Finanziamento di progetto	
Eventuale importo cofinanziato	

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI	3
ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	4
ART. 3 – CONTO CORRENTE DI PROGETTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI	6
ART. 4 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	6
ART. 5 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO	6
ART. 6 – SANZIONI E REVOCHE	6
ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA	8
ART. 8 – FORO COMPETENTE	8
ART. 9 – CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ	8
ART. 10 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI	9
ART. 11 – SOSPENSIONE	9
ART. 12 – FORZA MAGGIORE	9
ART. 13 – RECESSO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA	10
ART. 14 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO	10
ART. 15 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE	10

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia Nicola Russo, Legale Rappresentante della Dipartimento per gli affari di giustizia (di seguito denominato anche "Dipartimento")

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato anche "Beneficiario") responsabile del progetto:

Ente Beneficiario: _____

Codice Fiscale dell'Ente Beneficiario: _____

Nome del Responsabile del controllo per conto del Dipartimento: _____

VISTO L'articolo 1, comma 573 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani;

VISTO Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 febbraio 2022;

VISTA la procedura di cui all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, pubblicato in data _____ sul sito web del Ministero della Giustizia;

VISTA la domanda di finanziamento e la documentazione di progetto concernenti la proposta progettuale di cui alla presente convenzione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto "XXXX" _____;

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

- 1.1 La convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato " _____ " che ne costituisce parte integrante.
- 1.2 L'importo progettuale finanziato dal Dipartimento è pari ad € (Euro _____).
- 1.3 Il progetto ha durata di _____ mesi dalla data di ricezione della convenzione sottoscritta dalle parti.
- 1.4 La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.
- 1.5 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario e senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento per gli affari di giustizia. Le richieste di proroga devono essere trasmesse al Dipartimento entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell'autorizzazione.

1.6 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e delle disposizioni normative applicabili.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Responsabile di Progetto:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto approvato, nei tempi indicati nel cronoprogramma ed entro la durata del progetto;
- b) è responsabile della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- c) è il referente unico del Dipartimento per tutte le comunicazioni ufficiali;
- d) assicura una metodologia didattica che privilegi l'approfondimento delle questioni su base casistica e stimoli il confronto di esperienze tra i partecipanti con l'obiettivo formativo di valorizzare e disseminare una cultura delle discipline ed istituti giuridici preposti a garantire l'effettività della tutela dei diritti umani e dei principi del diritto penale internazionale anche nell'ambito dell'esecuzione penale, con particolare riferimento alle modalità per ricorrere agli organismi internazionali ed europei di tutela dei diritti, ai modelli di mediazione penale secondo i canoni della giustizia riparativa, agli strumenti volti a perseguire i responsabili di crimini internazionali, nonché alle modalità per rafforzare la cooperazione internazionale e per lo scambio di buone prassi in tali ambiti;
- e) garantisce la gratuità della fruizione dell'attività formativa per i destinatari, eccezion fatta per le spese di trasporto e di alloggio per i partecipanti ai corsi; è fatta salva la possibilità per il soggetto organizzatore di garantire la gratuità anche delle spese di trasporto ed alloggio con fondi diversi da quelli erogati col presente bando;
- f) assicura lo svolgimento di attività formative di durata complessiva non inferiore a cento ore su base annua;
- g) assicura la destinazione dell'attività formativa ad almeno due delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, ufficiali delle forze dell'ordine, dirigenti e funzionari pubblici;
- h) assicurare la previsione di seminari di alta formazione, di eventuali laboratori e/o stage e la realizzazione di almeno un seminario, anche in modalità ibrida o da remoto, di carattere internazionale per ciascun progetto;
- i) garantisce l'impiego di docenti di provata esperienza, anche a livello europeo ed internazionale, nel settore oggetto dell'Avviso pubblico, anche appartenenti alle medesime categorie professionali dei partecipanti ai corsi o componenti di organismi internazionali;
- j) si impegna a presentare idoneo contratto di fidejussione assicurativa o bancaria, stipulato a garanzia dell'importo da ricevere a titolo di anticipo, recante l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (solo nel caso di soggetti di diritto privato);
- k) si impegna a somministrare, ex ante ed ex post, ai partecipanti alle attività progettuali la scheda di valutazione ed a trasmetterle all'Ufficio del Capo del Dipartimento.

- l) si impegna a sottoporre preventivamente al Dipartimento, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni nonché la documentazione di supporto;
- m) comunica immediatamente ogni proposta di variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva approvazione da parte del Dipartimento;
- n) trasmette, entro il 15° giorno del mese successivo a ciascun trimestre dell'anno solare, al Dipartimento un rapporto sullo stato di realizzazione delle attività di progetto, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella presente convenzione;
- o) trasmette al Dipartimento, tramite posta elettronica certificata, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute all'atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma ed ai fini della richiesta del saldo del finanziamento di progetto;
- p) è tenuto a trasmettere per posta elettronica certificata al Dipartimento una relazione finale firmata digitalmente sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
- q) ha l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dal Dipartimento;
- r) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- s) è tenuto a adempiere regolarmente rispetto agli obblighi del datore di lavoro e del sostituto di imposta, manlevando il Dipartimento da ogni obbligo o responsabilità per eventuali inadempienze o inosservanze dei relativi obblighi di legge, anche assicurativi;
- t) si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, con particolare riferimento al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- u) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; la presente convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata al Dipartimento;
- v) ha l'obbligo di provvedere, all'atto della conclusione del progetto, al versamento delle eventuali disponibilità residue sul Capo 11 capitolo 3530 "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia", versamenti da effettuare sul capitolo 3530 art. 03 (Recuperi, restituzioni e rimborsi vari), IBAN IT59D0100003245348011353003, indicando nella causale, dopo l'indicazione dell'ente versante, la dicitura "restituzione fondi progetto _____";
- w) si impegna a garantire l'adeguata pubblicità concernente il finanziamento del programma o progetto da parte del Dipartimento, che potrà avvenire mediante eventi pubblici e/o comunicazioni mediatiche; tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni istituzionali afferenti

alle attività di progetto dovranno recare il nome del progetto e la dicitura “Progetto finanziato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia”.

- 2.2 Il Beneficiario assume nei confronti del Dipartimento l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne il Dipartimento da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

ART. 3 – CONTO CORRENTE DI PROGETTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI

- 3.1 Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dal Dipartimento devono essere effettuati sul conto corrente identificato come segue:

- IBAN conto corrente: _____ ;
- Intestatario del conto: _____ ;
- C.F./Partita IVA _____ .

ART. 4 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 4.1 Nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il Dipartimento;
- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.

ART. 5 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO

- 5.1 Le somme erogate saranno versate sul conto di cui all'art. 3 e devono essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.
- 5.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento da parte del Dipartimento e, nei casi gravi, la revoca.
- 5.3 Il Dipartimento procede alle seguenti erogazioni di finanziamento:
- a) il primo versamento, pari al 70% del finanziamento, in seguito alla ricezione della dichiarazione di avvio delle attività, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente beneficiario del finanziamento. L'erogazione del primo versamento è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di idoneo contratto di fidejussione assicurativa o bancaria, stipulato a garanzia dell'importo da ricevere a titolo di anticipo recante l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
 - b) il saldo finale, pari al 30%, a seguito della rendicontazione delle spese al termine del progetto e della consegna della relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. Il saldo sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativo – contabile.

ART. 6 – SANZIONI E REVOCHE

- 6.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Beneficiario, il Dipartimento potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.
- 6.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà del Dipartimento di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:
- a) rifiuto di collaborare nell'ambito dei controlli;
 - b) inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla presente convenzione;
 - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
 - d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente convenzione;
 - e) difformità tra quanto previsto nel progetto approvato e quanto realizzato, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 - f) ritardi non autorizzati nell'attuazione del progetto in maniera difforme dalle tempistiche individuate;
 - g) irregolarità amministrativo- contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli;
 - h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente convenzione;
 - i) in tutti gli altri casi in cui la presente convenzione preveda espressamente la revoca del contributo.
- 6.3 La revoca è disposta con provvedimento del Capo del Dipartimento. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
- 6.4 La convenzione potrà inoltre essere risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'art. 3, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 6.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a rimettere nella disponibilità del Dipartimento la somma in questione nel termine concesso dallo stesso Dipartimento.
- 6.6 Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui il Dipartimento riceverà il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale, verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.
- 6.7 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire al Dipartimento potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato.
- 6.8 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il

recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Dipartimento potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

- 6.9 Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 6.10 Il Dipartimento potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

- 7.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ed al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Tutti i dati saranno trattati dal Dipartimento esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.
- 7.2 Il Beneficiario potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.
- 7.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando il Dipartimento da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
- 7.4 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
- 7.5 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 7.6 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 7.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall'art. 6, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Dipartimento.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

- 8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 9 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

- 9.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).
- 9.2 Ogni situazione che costituisce o potrebbe costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata al Dipartimento. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. Il Dipartimento si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, il Dipartimento applicherà le sanzioni previste nel precedente art. 6.

ART. 10 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

- 10.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei relativi report è del Dipartimento e dell'Ente beneficiario del finanziamento.

ART. 11 – SOSPENSIONE

- 11.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. Il Dipartimento si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.
- 11.2 Il Dipartimento si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell'art. 13 che segue. Qualora il Dipartimento non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente il Dipartimento. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta del Dipartimento.

ART. 12 – FORZA MAGGIORE

- 12.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale ovvero ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali, che non è imputabile ad errore o negligenza e che il Beneficiario non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture, nell'erogazione di servizi o di beni materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
- 12.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare il Dipartimento senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
- 12.3 Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.
- 12.4 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo

quanto previsto dall'art. 11.

ART. 13 – RECESSO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

- 13.1 Il Dipartimento può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:
- a) per giusta causa. È da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
 - b) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.
- 13.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso.

ART. 14 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

- 14.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà al Dipartimento la rinuncia parziale o totale al finanziamento.
- 14.2 Il Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore. La rinuncia da parte del Beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

ART. 15 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

- 15.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

FIRMA

Per il Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Capo del Dipartimento

Nicola Russo

FIRMA

Per il Beneficiario

Il Responsabile del progetto
